



## CITTA' di VARAZZE

### **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

*(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)*

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 22/03/2021

Modificato con delibera C.c. nr.4 del 23/02/2023

## Indice

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE**

Articolo 1 - Ambito e finalità del regolamento	pag. 5
Articolo 2- Definizioni e disposizioni generali	pag. 5
Articolo 3 - Presupposto del canone	pag. 7
Articolo 4 - Soggetti Passivi	pag. 7

### **TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

Articolo 5 - Istanze per l'occupazione di suolo pubblico	pag. 8
Articolo 6- Tipi di occupazione	pag. 9
Articolo 7- Occupazioni occasionali	pag. 9
Articolo 8- Occupazioni d'urgenza	pag. 10
Articolo 9 - Procedura di rilascio della concessione o autorizzazione	pag. 10
Articolo 10- Titolarità della concessione e subentro	pag. 12
Articolo 11- Rinnovo, rinuncia e disdetta	pag. 13
Articolo 12 - Modifica, sospensione e revoca d'ufficio	pag. 13
Articolo 13- Decadenza ed estinzione della concessione	pag. 14
Articolo 14- Occupazioni abusive	pag. 14

### **TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE**

Articolo 15- Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni	pag. 15
Articolo 16- Caratteristiche dei mezzi pubblicitari, limitazioni e divieti	pag. 17
Articolo 17- Collocazione dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato	pag. 18
Articolo 18- Collocazione dei mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato	pag. 18
Articolo 19 - Istanze per i messaggi pubblicitari	pag. 18
Articolo 20- Istruttoria amministrativa	pag. 19
Articolo 21-Titolarità e subentro nelle autorizzazioni	pag. 21
Articolo 22 - Rinnovo, proroga e disdetta	pag. 22
Articolo 23 - Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione	pag. 22
Articolo 24- Decadenza ed estinzione della autorizzazione	pag. 23
Articolo 25 - Rimozione della pubblicità	pag. 23
Articolo 26- Le esposizioni pubblicitarie abusive	pag. 23

#### **TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI**

Articolo 27- Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico	pag. 24
Articolo 28- Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	pag. 24
Articolo 29- Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	pag. 25
Articolo 30- Determinazione delle tariffe annuali	pag. 26
Articolo 31- Determinazione delle tariffe giornaliere	pag. 26
Articolo 32 Determinazione del canone	pag. 27
Articolo 33-Occupazioni non assoggettate al canone	pag. 28
Articolo 34-Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	pag. 30

#### **TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI**

Articolo 35- Gestione del servizio	pag. 31
Articolo 36 - Canone sul servizio affissioni	pag. 31
Articolo 37 - Tariffe e maggiorazioni	pag. 32
Articolo 38 - Riduzione del canone	pag. 32
Articolo 39 - Esenzioni dal canone	pag. 32
Articolo 40 - Modalità per il servizio affissioni	pag. 33
Articolo 41 - Affissioni abusive	pag. 33
Articolo 42 – Vigilanza	pag. 34

#### **TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI**

Articolo 43 - Modalità e termini per il pagamento del canone	pag. 34
Articolo 44 - Accertamenti - Recupero canone	pag. 35
Articolo 45 - Sanzioni e indennità	pag. 35
Articolo 46 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	pag. 36
Articolo 47- Autotutela	pag. 37
Articolo 48 - Riscossione coattiva	pag. 37

#### **TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

Articolo 49 - Passi carrabili e accessi a raso	pag. 37
Articolo 50 - Occupazione con impianti di distribuzione carburante	pag. 38
Articolo 51- Occupazioni dello spettacolo viaggiante	pag. 38
Articolo 52 - Attività Edile	pag. 39
Articolo 53 - Attività di propaganda elettorale	pag. 39

Articolo 54 - Occupazioni per traslochi pag. 40

## **TITOLO VIII – DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DA PARTE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE IN SEDE FISSA**

Articolo 55 – Oggetto della sezione pag. 40

Articolo 56 – Suddivisione del territorio comunale pag. 41

Articolo 57 – Caratteristiche delle o.s.p. (occupazioni di suolo pubblico) e  
delle o.s. (occupazioni di soprassuolo) pag. 41

Articolo 58 – Definizioni, elenco e misure delle attrezzature e degli elementi  
di arredo pag. 42

Articolo 59 – Caratteristiche generali dei dehors pag. 44

Articolo 60 – Tipologia delle attività produttive pag. 44

Articolo 61 – Norme comuni per tutto il territorio comunale per l’o.s. pag. 45

Articolo 62 – Norme comuni per tutto il territorio comunale per l’allestimento  
di o.s. e o.s.p. – Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande pag. 45

Articolo 63 – Norme comuni per tutto il territorio comunale per l’allestimento  
di o.s. e o.s.p. – Attività artigianale alimentare pag. 46

Articolo 64 – Norme comuni per tutto il territorio comunale per l’allestimento  
di o.s. e o.s.p. – Attività alberghiera pag. 46

Articolo 65 – Norme comuni per tutto il territorio comunale per l’allestimento  
delle o.s.p. – Attività di prestazioni di servizi in genere pag. 46

Articolo 66 – Norme comuni per tutto il territorio comunale per l’allestimento  
delle o.s.p. – Attività artigianale non alimentare pag. 47

Articolo 67 – Norme comuni per tutto il territorio comunale per l’allestimento  
delle o.s.p. – Negozio di frutta e verdura fiori e piante ornamentali pag. 47

Articolo 68 - Norme comuni per tutto il territorio comunale per l’allestimento  
dell’o.s. e o.s.p. esercizio commerciale alimentare e non alimentare pag. 47

Articolo 69 – Divieti pag. 48

Articolo 70 – Criteri e principi per il rilascio delle concessioni di occupazione  
suolo pubblico nelle Vie del Commercio pag. 48

## **TITOLO IX – NORME FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 71 - Regime transitorio pag. 49

Articolo 72 - Disposizioni finali pag. 49

**ALLEGATO A -** CARTINA CATEGORIA STRADE

**ALLEGATO B -** CARTINA “VIE DEL COMMERCIO”

**ALLEGATO C -** REPERTORIO DEGLI ELEMENTI

**ALLEGATO D -** APPENDICE - CANONE UNICO PER LA DISCIPLINA DELL’OCCUPAZIONE  
DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL  
PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI  
ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

## TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

### Articolo 1

#### Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, D.Lgs. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai sensi del comma 816 della Legge 160/2019 il canone sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA).

Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

3. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti contenuti nelle disposizioni regolamentari speciali relative alle procedure di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di concessione per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Sono altresì fatte salve le convenzioni stipulate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.

4. La disciplina del canone unico per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è contenuto nell'apposita appendice ad oggetto "**CANONE UNICO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**", **chi si allega al presente Regolamento sub lettera D**, per farne parte integrante e sostanziale.

### Articolo 2

#### Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

- a) occupazione: come definita al successivo articolo 3, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio ed uso pubblico in generale, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti.
- b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
- c) canone: il canone dovuto dal richiedente per la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b) o per l'occupante senza titolo;
- d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.

**4. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti.** Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

**5. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica.** La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli eventuali aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica.

6. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, potranno essere imposti al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

**8. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico e la domanda per autorizzazione di esposizione pubblicitaria, a pena di improcedibilità, deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione.**

9. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

10. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

**11. Sono vietate le occupazioni di aree comprendenti eventuali elementi stradali particolari, quali pozzetti, chiusini, attraversamenti pedonali rialzati, griglie, valvole e caditoie, e laddove siano presenti sottoservizi deve essere garantito un franco minimo di mt 2,50 di larghezza per il transito dimezzi di servizio per la manutenzione (autospurghi etc..).**

### **Articolo 3**

#### **Presupposto del canone**

1. Il canone è dovuto per:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali (servitù di uso pubblico)
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai titoli edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

3. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del 1° comma. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

### **Articolo 4**

#### **Soggetti Passivi**

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019 il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

3. L'amministratore di condominio può procedere ai sensi dell'art.1180 al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.

## **TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO**

### **Articolo 5**

#### **Istanze per l'occupazione di suolo pubblico**

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
2. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento e comunque **almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'occupazione.**
3. **La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, il periodo di occupazione e la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta munito dei poteri di firma. La domanda deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata e da ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal competente ufficio. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa"**
4. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi precedenti del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
5. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente o dell'esistenza di una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, senza che il richiedente abbia provveduto alla loro integrazione nel termine indicato dalla comunicazione, che non può essere inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione, unica eccezione è prevista per le occupazioni occasionali disciplinate dal successivo art. 7.
7. Per le occupazioni temporanee che presuppongano una manomissione dell'area utilizzata, si applica la disciplina del vigente Regolamento in materia di manomissione del suolo pubblico per interventi di privati o di soggetti erogatori di pubblici servizi approvato con delibera consiliare n. 7 del 21 marzo 2006 e suoi eventuali successivi aggiornamenti, cui si fa dinamico rinvio.
8. Qualora i soggetti titolari di concessione non risultino in regola con i pagamenti degli altri tributi comunale la concessione potrà essere revocata ai sensi dell'art.15 ter della L.58/2019.

## **Articolo 6**

### **Tipi di occupazione**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) **Permanenti:** le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportanti o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) **Temporanee:** le occupazioni di durata inferiore all'anno; possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

3. La concessione per l'occupazione suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

## **Articolo 7**

### **Occupazioni occasionali**

1. Si intendono occupazioni occasionali:

- a) le occupazioni di non più di 10mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative e sportive non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore;
- b) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
- c) le occupazioni di durata non superiore a otto ore con ponti, steccati, pali di sostegno od altre attrezzature mobili per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture;
- d) le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle otto ore;
- e) l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore.
- f) le occupazioni per la esecuzione di interventi e lavori pubblici, di cui sia committente il Comune.

2. Per le occupazioni occasionali la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno sette giorni prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.

3. Le stesse sono comunque soggette al pagamento del canone.

## **Articolo 8 Occupazioni d'urgenza**

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori per la salvaguardia della pubblica incolumità, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il quinto giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio dell'autorizzazione.

3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

## **Articolo 9 Procedura di rilascio della concessione o autorizzazione**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Funzionario responsabile avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti dalla legge. Qualora l'ufficio rappresenti esigenze istruttorie il termine può essere interrotto ai sensi della L. 241/90.

2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo tempestivamente e comunque entro il termine previsto per la conclusione del procedimento. Lo svolgimento dell'attività istruttoria comporta in tal caso il pagamento delle relative spese da parte del richiedente.

3. In caso di più domande aventi ad oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità la data di presentazione della domanda, la maggior rispondenza all'interesse pubblico o il minor sacrificio imposto alla collettività.

4. Il Funzionario responsabile verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla alla Polizia Municipale per l'eventuale null osta relativamente alla viabilità e agli altri uffici dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici, ovvero alla Conferenza interna dei settori nei casi di cui agli artt. 55 e seguenti del presente Regolamento. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al Funzionario responsabile entro il termine massimo di 6 giorni dalla data della relativa richiesta.

5. Il Funzionario responsabile, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, può richiedere il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:

- a) dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
- b) particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.

L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito in misura proporzionale alla possibile compromissione e ai costi per la riduzione in pristino stato del luogo.

Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.

Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale uffici sia già stato richiesto al soggetto organizzatore il rilascio di fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento.

6. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione nonché l'addebito delle somme previste per lo svolgimento dell'attività istruttoria.

7. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi relativi a provvedimenti di concessione o autorizzazione in materia di suolo pubblico. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

8. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:

- a) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
- b) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- c) gli obblighi del concessionario;
- d) l'importo dovuto del canone di cui ai successivi articoli di questo regolamento.

9. Le concessioni, firmate dal Funzionario responsabile, sono trasmesse all'interessato, dopo l'avvenuto pagamento del canone dovuto.

10. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto per le occupazioni occasionali e di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.

11. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

## **Articolo 10**

### **Titolarità della concessione e subentro**

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione.
- f) rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
- g) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della **concessione trasferisca a terzi** (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il **subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione**. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione, nonché alle verifiche di cui al precedente art. 5 comma 8.

4. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

5. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2 l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti.

## **Articolo 11**

### **Rinnovo, rinuncia e disdetta**

1. Le concessioni o autorizzazioni ad occupare spazio pubblico permanenti hanno validità massima quinquennale.
2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'articolo 9 è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza al competente Settore.
3. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 5 del regolamento almeno trenta giorni prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di dieci giorni, se trattasi di occupazioni temporanee. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare.
4. In caso di rinuncia volontaria o disdetta all'occupazione permanente di spazio pubblico, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
5. In caso di rinuncia volontaria o disdetta all'occupazione temporanea ad una parte dello spazio pubblico o del periodo di tempo originariamente autorizzato o concesso non esclude l'obbligo del versamento del canone per l'intera superficie o l'intero periodo di tempo, salva la prova che la minor superficie o durata dell'occupazione dipende da causa di forza maggiore.

## **Articolo 12**

### **Modifica, sospensione e revoca d'ufficio**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. L'avvio del procedimento di modifica, sospensione e/o revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
5. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa.

### **Articolo 13**

#### **Decadenza ed estinzione della concessione**

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
  - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
  - b) l'uso improprio del suolo pubblico;
  - c) il mancato pagamento del canone dovuto ovvero, previa comunicazione dell'ufficio competente, il mancato pagamento della tassa/tariffa.
  
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
  
3. Sono cause di estinzione della concessione:
  - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
  - c) il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.

### **Articolo 14**

#### **Occupazioni abusive**

1. Sono abusive le occupazioni:
  - a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
  - b) occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
  - c) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
  - d) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
  - e) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
  - f) effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento
  
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il Funzionario responsabile notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di

necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'ufficio competente in materia di commercio affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

### **TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE**

#### **Articolo 15**

##### **Tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e loro limitazioni**

1. I mezzi finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari e simili sono suddivisi nelle seguenti categorie di utilizzazione:

- A. MEZZI DESTINATI ALLA PUBBLICITÀ ESTERNA
- B. MEZZI DESTINATI ALLE COMUNICAZIONI MEDIANTE AFFISSIONI

2. Con riferimento al comma 1 lettera a), sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianto:

- a) **INSEGNE DI ESERCIZIO:** si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere monofacciale o bifacciale, luminosa - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminosa. Le caratteristiche delle insegne di esercizio sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i mezzi pubblicitari aventi natura stabile e tra questi i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli stemmi o loghi

- b) **PREINSEGNE:** si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- c) **CARTELLI PUBBLICITARI:** si definisce cartello pubblicitario un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso. Le caratteristiche dei cartelli pubblicitari sono stabilite dall'articolo 49, comma 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- d) **STRISCIONI, LOCANDINE, STENDARDI:** si definisce striscione, locandina e stendardo l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Tali elementi dovranno essere realizzati in modo da non opporre elevata resistenza al vento tramite opportune forature e materiale permeabile. Può essere illuminato per luce indiretta dall'alto verso il basso. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. Può essere illuminato indirettamente dall'alto verso il basso. Per il posizionamento di striscioni, locandine o stendardi si fa riferimento all'articolo 51, comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- e) **SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI:** si definisce segno orizzontale reclamistico la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. I segni orizzontali reclamistici sono disciplinati dall'articolo 51, comma 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi. Per essi non si applicano, all'interno del centro abitato, i divieti di cui all'articolo 8, comma 2 e le distanze di cui all'articolo 8, comma 1 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.
- f) **IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE:** gli impianti a messaggio variabile possono avere una superficie massima di mq 6. All'interno del centro abitato, se l'impianto è collocato perpendicolarmente al senso di marcia degli autoveicoli, la variabilità del messaggio deve avere una frequenza minima di 10 secondi. All'esterno del centro abitato il periodo di variabilità è stabilito dall'articolo 51, comma 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

- g) **PUBBLICITÀ SUI VEICOLI:** la pubblicità sui veicoli è disciplinata dall'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- h) **IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO:** si definisce impianto pubblicitario di servizio qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso.
- i) **PUBBLICITÀ NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO:** la pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio poste al di fuori del centro abitato è disciplinata dall'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
- j) Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio entro il centro abitato è ammessa l'installazione di insegne e/o di mezzi pubblicitari.
- k) **IMPIANTO DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA:** si definisce impianto di pubblicità o propaganda qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso - sia per luce propria che per luce indiretta dall'alto verso il basso - o non luminoso.

3. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

## **Articolo 16**

### **Caratteristiche dei mezzi pubblicitari, limitazioni e divieti**

1. Le caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

2. Le caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi sono indicate dall'articolo 50 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada). Tutti i mezzi pubblicitari luminosi o illuminati indirettamente devono rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso.

3. I messaggi pubblicitari non devono avere contenuto ed immagini lesive del decoro e della morale.

4. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata, a cura e a spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica avente le caratteristiche previste dall'articolo 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

5. E' vietato in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da veicoli o velivoli; la pubblicità commerciale svolta a mezzo volantinaggio è disciplinata dal vigente di Polizia Locale.

**Articolo 17**  
**Collocazione dei mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato**

1. Si intende per centro abitato il territorio ricadente all'interno della perimetrazione individuata con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in vigore al momento della presentazione dell'istanza.
2. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati è autorizzato nel rispetto delle distanze minime previste dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada.
3. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari è vietato in tutti i punti previsti al comma 3 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

**Articolo 18**  
**Collocazione dei mezzi pubblicitari al di fuori del centro abitato**

1. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è autorizzato ed effettuato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).
2. Le dimensioni di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 48 del Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

**Articolo 19**  
**Istanze per i messaggi pubblicitari**

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo, al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
3. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale.

4. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
- d) la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta.
- e) il tipo di attività che si intende svolgere con la esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.

5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.

6. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

7. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

8. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.

## **Articolo 20**

### **Istruttoria amministrativa**

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.

2. Il Funzionario responsabile, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente alla Polizia Municipale per l'eventuale nullaosta relativamente alla viabilità e agli altri uffici amministrativi dell'amministrazione o altri enti competenti ove, per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 6 giorni dalla data della relativa richiesta.

3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata

facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.

5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.

6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

7. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:

- a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzato, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
- b) la misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
- c) la durata della concessione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
- e) l'importo dovuto quale prima rata, o rata unica del canone di cui ai successivi articoli di questo regolamento

8. Le autorizzazioni sono consegnate al richiedente. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.

9. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale.
- b) Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.

10. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

11. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.

12. Il diniego alla concessione deve essere espresso e motivato.

## **Articolo 21**

### **Titolarietà e subentro nelle autorizzazioni**

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- c) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- d) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- e) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- f) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- g) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- h) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi previsti e gli estremi della autorizzazione in questione.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

## **Articolo 22**

### **Rinnovo, proroga e disdetta**

1. Le autorizzazioni permanenti hanno validità triennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili previa presentazione di nuova domanda. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Per tutti gli altri casi il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni vigenti.

2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.

3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.

4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

## **Articolo 23**

### **Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione**

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono notificate al fine di garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

## **Articolo 24**

### **Decadenza ed estinzione della autorizzazione**

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
  - a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
  - b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
  - d) il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
3. Sono cause di estinzione della concessione:
  - a) la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
  - b) la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.

## **Articolo 25**

### **Rimozione della pubblicità**

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

## **Articolo 26**

### **Le esposizioni pubblicitarie abusive**

1. Gli enti procedono alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

## **TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI**

### **Articolo 27**

#### **Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico**

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia e finalità dell'occupazione;
- d) zona del territorio comunale occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.

2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con provvedimento del Funzionario responsabile.

3. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

4. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

### **Articolo 28**

#### **Criteria per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie**

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla tipologia di esposizione, applicando il coefficiente di cui all'allegato B di cui al successivo art. 30, in relazione ai seguenti criteri:

Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5,5 mq.

Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,5 mq. e 8,5 mq.;

Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,5 mq.

3. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 2, è dovuto in relazione alla tipologia di esposizione ed è maggiorato del:

100% per le esposizioni pubblicitarie inferiori a 5,5 mq.;

65% per le esposizioni pubblicitarie tra 5,5 mq. e 8,5 mq

50% per le esposizioni pubblicitarie superiori a 8,5 mq

4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.

5. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

6. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

7. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.

8. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente, con le medesime tariffe degli automezzi.

9. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

10. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

11. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

## **Articolo 29**

### **Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici**

1. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine basata su due categorie tariffarie costituisce **l'allegato "A" "CARTINA CATEGORIA STRADE"** del presente Regolamento e ne è parte integrante e sostanziale.

2. Per la diffusione dei messaggi pubblicitari e per l'affissione di manifesti si applica la categoria 1 a tutto il territorio comunale.

### **Articolo 30** **Determinazione delle tariffe annuali**

1. La determinazione delle tariffe del canone unico patrimoniale è di competenza della Giunta Comunale.
2. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area in ragione della sua ubicazione. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
3. La tariffa ordinaria annua è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere. La tariffa varia per ciascuna zona viarie e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione delle aree cittadine di cui al sopracitato allegato "A".
4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione. Tali coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
5. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. Se non viene effettuato l'aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie si applicano quelle già in vigore.

### **Articolo 31** **Determinazione delle tariffe giornaliere**

1. La determinazione delle tariffe del canone unico patrimoniale è di competenza della Giunta Comunale
2. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area in ragione della sua ubicazione. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione
3. La tariffa ordinaria giornaliera è quella indicata al comma 827 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere; La tariffa varia per ciascuna zona viarie su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione delle aree cittadine di cui all'allegato "A" e viene deliberata dalla Giunta Comunale.

4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione Tali coefficienti e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

6 Se non viene effettuato l'aggiornamento annuale delle tariffe si applicano quelle già in vigore.

### **Articolo 32** **Determinazione del canone**

1. Per le occupazioni permanenti e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria.

2. Per le occupazioni temporanee e per le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone, è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il coefficiente di valutazione economica, per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta di cui al precedente comma, va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

5. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. Tali oneri sono determinati di volta in volta con provvedimento del Funzionario responsabile.

6. Il canone relativo alla pubblicità annuale è dovuto ad anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde un'autonoma obbligazione. Le diffusioni di messaggi pubblicitari di durata superiore a novanta giorni sono considerate annuali;

7. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari di durata non superiore a 90 giorni il canone è determinato applicando la tariffa giornaliera per ogni mese o frazione (la tariffa giornaliera in tal caso corrisponde all'obbligazione mensile). Per la pubblicità effettuata con striscioni e altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, il canone, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è determinato applicando la tariffa prevista per la pubblicità annuale.

8. La determinazione del canone è ridotta del 50% nella parte eccedente i 30 mq. **(cc.4 del 23.2.23)**

### **Articolo 33** **Occupazioni non assoggettate al canone**

1. Oltre le esenzioni disciplinate dal comma 833 dell'art. 1 della Legge 160/2019<sup>1</sup> e dalle ulteriori norme che debbono ritenersi integralmente riportate nel presente regolamento, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f) della medesima legge:

---

<sup>1</sup> L. 27/12/2019, n. 160

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.**

**Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.**

**Art. 1 - Comma 833**

**In vigore dal 1 gennaio 2020**

833. Sono esenti dal canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'*articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;

d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;

e) le occupazioni di aree cimiteriali;

f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;

g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'*articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive

dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività

- 1) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
- 2) i balconi, le verande, i bow window, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, previsto nella concessione edilizia e non oggetto di specifica autorizzazione precaria;
- 3) gli spazi riservati alle autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi);
- 4) le occupazioni necessarie l'esecuzione di opere o lavori appaltati dal Comune o da altre Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del dlgs. 165/2001;
- 5) le occupazioni di suolo pubblico per manifestazioni organizzate con il patrocinio del Comune;
- 6) le occupazioni delle aree di parcheggio affidate dal Comune in gestione a terzi;
- 7) le occupazioni delle aree per i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti (per il solo orario di esposizione previsto dal regolamento per la disciplina del servizio di gestione rifiuti solidi urbani) e per cestini a disposizione del pubblico/clientela. Qualora il gestore dell'attività intenda occupare permanentemente il suolo pubblico per il posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata, questi dovranno essere autorizzati, il loro posizionamento concordato con gli uffici della Polizia Locale ed adeguatamente mascherati come **previsto** e saranno applicate le norme previste per i dehors anche in relazione al canone dovuto; (*modificato delibera CC 4 del 23/02/23*)
- 8) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
- 9) le occupazioni effettuate da coloro che promuovono manifestazioni a carattere politico, istituzionale o a scopo benefico che sia senza scopo di lucro e con offerta libera purché l'area non ecceda i 10 mq; (*modificato delibera CC 4 del 23/02/23*)
- 10) le occupazioni temporanee richieste dagli esercizi commerciali in sede fissa, eventualmente in aggiunta allo spazio già autorizzato, in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune o patrocinate dallo stesso.
- 11) Le occupazioni riguardanti le tende degli esercizi di vicinato ed artigianali, **escluse le attività di somministrazione**. Le tende dovranno essere chiuse durante le ore di chiusura degli esercizi nonché ogni qual volta fosse necessario per consentire il passaggio sulla pubblica via dei mezzi autorizzati.
- 12) Le occupazioni temporanee richieste su istanza delle associazioni di categoria in numero non superiore a tre giornate annue, non consecutive, per la posa, in prospicenza di ogni esercizio aderente all'iniziativa, di uno stendino o di un banchetto, di larghezza non superiore a mt 1,50 e profondità non superiore a mt 0,50, in occasione delle giornate del "desbarassu" o similari.
- 13) Le occupazioni temporanee richieste dai singoli operatori economici per la posa, in prospicenza, di ogni esercizio richiedente, di uno stendino o di un banchetto, di larghezza

---

stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap. <sup>(254)</sup>

---

(254) Per l'esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l'*art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*.

non superiore a mt 1,50 e profondità non superiore a mt 0,50, in occasione della prima settimana di saldi invernali ed estivi.

### **Articolo 34** **Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità**

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di € 1,50.<sup>2</sup>

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in

---

<sup>2</sup> L. 27/12/2019, n. 160

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.**  
**Publicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2019, n. 304, S.O.**

**Art. 1 - Comma 831**

**In vigore dal 1 gennaio 2021**

831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:

Classificazione dei comuni	Tariffa
Comuni fino a 20.000 abitanti	euro 1,50
Comuni oltre 20.000 abitanti	euro 1

In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'*articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale <sup>(252) (251)</sup>

---

<sup>(251)</sup> Per l'esenzione dal pagamento del canone, per alcune attività produttive, vedi l'*art. 9-ter, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 18 dicembre 2020, n. 176*.

<sup>(252)</sup> Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 848, L. 30 dicembre 2020, n. 178*, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, deve essere comunicato al comune competente con autodichiarazione da inviare con PEC entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente

3. Il canone è versato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione e poi entro il 30 aprile di ciascun anno in un'unica soluzione.

4. La concessione di occupazione permanente di suolo pubblico per la fornitura dei servizi di pubblica utilità, fatto salvo quanto prescritto nel regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico, è rilasciata a condizione che le reti, e i relativi allacciamenti, siano realizzati in conformità con le vigenti norme tecniche, non pregiudichino la sicurezza pubblica e privata, non danneggino l'ambiente, il suolo e il sottosuolo pubblici, e che, qualora per ragioni di pubblico interesse fosse necessario il loro spostamento, rimozione o ricollocazione, questo sia effettuato a cura e spese del gestore del servizio pubblico interessato nel minor tempo possibile e comunque senza indugio e senza oneri di sorta per il Comune di Varazze. I danni diretti e indiretti cagionati al Comune di Varazze o a terzi per il mancato adempimento a quanto sopra disposto saranno imputati al gestore del servizio pubblico interessato.

## **TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Articolo 35 Gestione del servizio**

1. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 il Canone Unico di cui al presente Regolamento è applicato anche al servizio di pubbliche affissioni per garantire la disponibilità generale alla comunicazione di messaggi aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e anche con rilevanza economica, avendo cura di salvaguardare la parità di condizioni e tariffe accessibili, l'ordine ed il decoro urbano.

2. Il Comune gestisce il servizio delle pubbliche affissioni, per affissioni in comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica ed anche le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

### **Articolo 36 Canone sul servizio affissioni**

1. Per l'effettuazione del servizio è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone, il cui pagamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio

2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è quella temporanea giornaliera ridotta del 80% da moltiplicare per il numero di giorni di affissione.

3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 5 giorni.

### **Articolo 37** **Tariffe e maggiorazioni**

1. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

2. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti.

### **Articolo 38** **Riduzione del canone**

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:

- a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi di esenzione;
- b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose e da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali.
- d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) gli annunci mortuari.

### **Articolo 39** **Esenzioni dal canone**

1. L'esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni si applica nei seguenti casi:

- a) manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- c) manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- d) manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;

## **Articolo 40**

### **Modalità per il servizio affissioni**

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo e con le modalità indicate dal gestore del servizio.
2. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento e del pagamento del canone che è annotato in apposito registro in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il gestore mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il gestore ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico chiedendo il rimborso delle somme.
7. Nel caso in cui il committente rinunci all'affissione prima della sua effettuazione è tenuto al pagamento della metà del dovuto.
8. Il committente può richiedere una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi.
9. Il gestore ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire ne dà tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo a sua disposizione i relativi spazi.
10. Per l'esecuzione del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle ore 20.00 alle ore 7.00, o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di Euro 30 per ciascuna commissione.
11. Il gestore mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe, l'elenco degli spazi destinati alle affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.

## **Articolo 41**

### **Affissioni abusive**

1. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
2. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e sanzioni previste del presente Regolamento.

3. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto e dovrà essere addebitato al soggetto che ha effettuato l'affissione abusiva o in solido dal soggetto coinvolto nella comunicazione.

## **Articolo 42 Vigilanza**

1. Il gestore del servizio, oltre alla Polizia Municipale in virtù di una generale competenza in merito all'osservanza dei regolamenti comunali, esercitano il controllo per la corretta applicazione delle norme sulle pubbliche affissioni. Essi sono pertanto abilitati ad eseguire sopralluoghi, accertamenti, a contestare le relative violazioni, nonché ad effettuare la copertura e la rimozione delle affissioni abusive.

2. Ai fini della contestazione della violazione si applica, in quanto compatibile, quanto previsto di cui al Presente Regolamento

## **TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI**

### **Art. 43 Modalità e termini per il pagamento del canone**

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della autorizzazione; sarà possibile, in base a motivata richiesta, valutare la rateazione degli importi dovuti.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 30/04; sarà possibile, in base a motivata richiesta, valutare la rateazione degli importi dovuti.

3. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 41 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

7. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

#### **Articolo 44** **Accertamenti - Recupero canone**

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 179, provvede il Funzionario Responsabile competente per materia.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti delle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone.
3. Il Comune provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento esecutivo ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

#### **Articolo 45** **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 in tutti i casi di occupazione abusiva ai sensi del presente regolamento, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Alle occupazioni abusive si applica una sanzione pari al doppio del canone, ed a tal fine si considerano permanenti, calcolandole su base annua, le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate calcolandole dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 1, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
3. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
  - a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi

pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

b) le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 nè maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

7. Ogni altra violazione del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

#### **Articolo 46**

#### **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex L.296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominatone custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione

al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

#### **Articolo 47** **Autotutela**

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

#### **Articolo 48** **Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione.

### **TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE**

#### **Articolo 49** **Passi carrabili e accessi a raso**

1. Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza moltiplicata per la profondità di un metro lineare convenzionale.

2. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

3. Ai fini dell'applicazione del canone, la superficie dell'occupazione è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si dà accesso, per la

profondità di 1 metro lineare convenzionale, indipendentemente dalla reale profondità della modifica apportata all'area pubblica.

4. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione come disposto al comma 1. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello, purché regolarmente esposto e recante il numero di registro assegnato dal Comune.

5. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

## **Articolo 50**

### **Occupazione con impianti di distribuzione carburante**

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

## **Articolo 51**

### **Occupazioni dello spettacolo viaggiante**

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;

- f) spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature, non aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 31;
- g) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

~~3. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono così considerate:~~

- ~~— 50% della effettiva superficie fino a 100 mq;~~
- ~~— 25% della effettiva superficie per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;~~
- ~~— 10% della effettiva superficie per la parte eccedente i 1000 mq.~~

Il canone è ridotto dell'80% per le occupazioni realizzate nell'esercizio di attività di gioco dello spettacolo viaggiante e delle carovane fino a 100 mq. e del 90% per la parte eccedente tale limite. *(modificato delibera CC 4 del 23/02/23)*

## **Articolo 52** **Attività Edile**

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.
2. In caso di cantieri edili che interessano aree stradali destinate alla sosta di veicoli, il canone da corrispondere è calcolato applicando un incremento pari al 100% della tariffa di base per tutta l'area interessata dall'occupazione.
3. Alle occupazioni di suolo pubblico realizzate nello svolgimento di attività edile si applicano sempre le tariffe giornaliere di 1a categoria di cui all'allegato A, indipendentemente dall'ubicazione dell'area interessata dall'occupazione.
4. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

## **Articolo 53** **Attività di propaganda elettorale**

1. L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

## **Articolo 54**

### **Occupazioni per traslochi**

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno tre giorni prima, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima al Settore competente.
4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

## **TITOLO VIII - DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI DA PARTE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IN SEDE FISSA**

### **Art. 55**

#### **Oggetto della Sezione**

1. La presente sezione del Regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico (di seguito indicata come "o.s.p.") e l'occupazione di soprassuolo (di seguito indicata come "o.s.") da parte delle attività produttive svolte in sede fissa, su aree e locali privati, o su aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio, nel Comune di Varazze.
2. Per quanto non diversamente previsto dal presente Titolo del Regolamento, si applicano le disposizioni di cui ai titoli precedenti e susseguenti.
3. Le suddette occupazioni possono essere assentite solo previo rispetto della disciplina di chioschi e dehors, attualmente stabilita con delibera consiliare n. 89 del 30-11-2011 e dei suoi eventuali successivi aggiornamenti, cui si fa dinamico rinvio.
4. Le suddette occupazioni possono essere assentite solo previo rispetto della disciplina speciale in materia, con particolare riferimento a quelle in materia di commercio, pubblici esercizi, codice della strada e dei loro eventuali successivi aggiornamenti a cui si fa dinamico rinvio.
5. La occupazione è concessa od autorizzata dal Funzionario Responsabile, previo parere obbligatorio della Conferenza interna alla quale partecipano tutti i Dirigenti comunale ed il Comandante di Polizia locale.

**Art. 56**  
**Suddivisione del territorio comunale**

Per l'applicazione delle disposizioni del presente Titolo VIII, il territorio comunale è così suddiviso:

- **Vie del Commercio:** Appartengono alle “Vie del Commercio” le strade, gli spazi e le aree pubbliche comprese all'interno dell'area evidenziata nella **Cartina “Vie del Commercio” che sub lettera B** si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, e delimitate dalle seguenti Vie: parte di Via Cesare Battisti - dall'incrocio via Cavour/via Baglietto, Via Gavarone, Piazza Bovani, Via Mameli, Piazza Dante, Via Campana, Piazza Beato Jacopo, Via S. Ambrogio, Via Cairoli, Via Coda, Via Santi Nazario e Celso, Via Luca Corsale;
- **Resto della città”:** area non ricompresa nelle “Vie del Commercio”.

**Art. 57**  
**Caratteristiche delle o.s.p. (occupazioni di suolo pubblico) e delle o.s. (occupazioni di soprassuolo)**

1. Le concessioni di o.s.p. e di o.s. sono rilasciate dal Funzionario responsabile previo parere della Conferenza Interna dei Settori, che valuta secondo i seguenti criteri:

- a. l'accesso alle unità immobiliari e alle autorimesse;
- b. il decoro urbano;
- c. la fruibilità degli arredi urbani (panchine, sedute e contenitori dei rifiuti, fontane e fontanelle, targhe della toponomastica, ecc.);
- d. l'accesso e lo spazio di manovra dei mezzi di soccorso dove le condizioni costruttive delle strade ne consentono il passaggio;
- e. la percorrenza pedonale sui marciapiedi, anche dei soggetti a ridotta capacità motoria, nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali.
- f. Gli ulteriori aspetti relativi di cui al precedente art. 2, comma 5 (urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica).

2. Se due o più attività produttive insistono su un'area pubblica comune è assicurato il passaggio ai relativi ingressi.

3. Sono consentite, in esenzione da tributo, previa richiesta di concessione gratuita, e, anche dove l'o.s.p. è vietata:

- a. la posa di un vaso (massimo cinquanta cm per lato) di piante e/o fiori per ogni lato dell'ingresso/i, la cui tipologia prevista nell'allegato “Repertorio degli elementi” di cui al successivo comma 4.
- b. la posa di pedane, in deroga alle ampiezze del presente regolamento, per l'accesso delle persone con ridotta capacità motoria;
- c. la posa e/o installazione, in presenza di porticati, di vasi tra o sulle colonne prospicienti.
- d. le occupazioni riguardanti le tende degli esercizi di vicinato ed artigianali, escluse le attività di somministrazione. Le tende dovranno essere chiuse durante le ore di chiusura degli

esercizi nonché ogni qual volta fosse necessario per consentire il passaggio sulla pubblica via dei mezzi autorizzati.

4. Gli elementi ed arredi utilizzabili sono quelli di cui al “**Repertorio degli elementi**”, **che si allega al presente Regolamento sub. lettera “C”** per farne parte integrante e sostanziale.

5. Le occupazioni di cui all’art. 33 punti 12) e 13).

## Art. 58

### Definizioni, elenco e misure delle attrezzature e degli elementi di arredo

1. La composizione delle attrezzature e gli elementi di arredo di cui al comma successivo se contenente plastica, o materiale sintetico, deve contenere prevalentemente uno dei materiali elencati nell’apposita disciplina per la realizzazione dei dehors, chioschi e affini, di cui al precedente art. 55, comma 3.

2. Definizioni, elenco e misure delle attrezzature e degli elementi consentiti per l’o.s.p. e l’o.s.:

- a) **aderenza**: contatto tra l’area dell’o.s.p. e il muro perimetrale dell’attività produttiva;
- b) **prospicienza**: area non in aderenza posizionata sul fronte perpendicolare del muro perimetrale dell’attività produttiva;
- c) **vetrinetta**: struttura con un’altezza massima di duecento cm e una base massima di 1 mq in vetro o altro materiale trasparente infrangibile con intelaiatura in metallo o altro materiale naturale, con o senza ruote chiusa su tutte le facce;
- d) **pedistallo**: struttura avente funzione di sostegno e di base con o senza ruote;
- e) **espositore**: struttura con un’altezza massima di centocinquanta cm e una base massima di 1 mq in metallo o altro materiale naturale con o senza ruote che espone gli articoli in vendita (solo alimentari);
- f) **leggio**: struttura con un’altezza massima di centocinquanta cm a uno o a più piedi in metallo o altro materiale naturale, con o senza ruote, di appoggio per listino prezzi, menù e cartelli informativi;
- g) **porta locandina**: struttura con un’altezza massima di cento cm e una larghezza massima di cinquanta cm composta da un riquadro con chiusura in vetro o altro materiale trasparente sintetico e appoggio, contenente la locandina del giornale quotidiano e riportante il nome della testata giornalistica, concessa alle rivendite di giornali quotidiani;
- h) **carrello della spesa**: contenitore in metallo su ruote utilizzato per la spesa “self service” all’interno dell’attività commerciale alimentare e non alimentare impilabile in fila (per media distribuzione);
- i) **cestino della spesa**: contenitore in metallo con o senza ruote per la spesa “self service” all’interno dell’attività commerciale alimentare e non alimentare impilabile a colonna;
- l) **dehors**: insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale e armonico sul suolo pubblico o asservito all’uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all’aperto annesso all’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande o per il consumo sul posto;
  - aperto: spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinano un ambiente circoscritto

- delimitato: spazio occupato con delimitazioni fisiche in pianta (pedane), laterali e/o frontali e copertura su struttura autoportante non fissa, che determinino un ambiente che volumetricamente circoscritto;
  - chiuso: spazio occupato con delimitazioni fisiche in pianta (pedane), laterali e/o frontali e copertura su struttura autoportante non fissa, che determinino un ambiente anche volumetricamente circoscritto.
- m) **tavolo**: arredo costituito da un piano orizzontale rigido in materiale naturale, metallo, maiolica, vetro, sostenuto da gambe in numero variabile adibito alla somministrazione di alimenti e bevande;
- n) **sedia**: arredo costituito da un piano sostenuto da gambe in numero variabile ed eventualmente da parti per l'appoggio delle braccia (braccioli) o del dorso (spalliera) in materiale naturale, metallo o tessuto adibito alla somministrazione di alimenti e bevande;
- o) **sedile a dondolo**: arredo costituito da un piano ed eventualmente da parti per l'appoggio delle braccia (braccioli) o del dorso (spalliera) agganciato a due sostegni laterali in materiale naturale, metallo o tessuto adibito alla somministrazione di alimenti e bevande;
- p) **ombrellone**: elemento di copertura costituito da un palo metallico o in materiale naturale fissato su un piedistallo sormontato da un telo impermeabilizzato di copertura bianco, avorio, panna con o senza mantovana;
- q) **tenda piana**: elemento di copertura costituito da un telo impermeabilizzato bianco, avorio, panna avvolgibile su rullo o richiudibile su “bracci a pantografo”, con o senza mantovana, parallela o inclinata rispetto all’area dell’o.s.p. massima apertura 1,50 mt;
- r) **tenda frangisole**: struttura costituita da un telo impermeabilizzato bianco, avorio, blu avvolgibile su rullo con o senza mantovana perpendicolare al piano strada da installarsi in presenza di porticati tra le colonne prospicienti l’attività produttiva;
- s) **tenda a cappottina**: elemento di copertura costituito da un telo impermeabilizzato bianco, avorio, panna con o senza mantovana richiudibile;
- t) **gazebo**: elemento di copertura costituito da quattro o più pali metallici o in materiale naturale fissati a terra sormontata da un telo impermeabilizzato di copertura con o senza mantovana, non sponsorizzato è possibile loggare solo il nome dell’attività. Viene fatta eccezione per gli eventi;
- u) **tamponatura laterale** (vedi disciplina dehors, chioschi e affini)
- z) **pedana**: struttura in legno, o in simil legno di colore scuro con un’altezza massima di quindici cm, che isola o innalza dal piano strada il dehors, dotata di zoccolatura, utilizzata per il passaggio dell’impiantistica o per compensare la disconnessione del fondo; la pedana deve essere tamponata lateralmente in modo da non consentire l'accumulo di sporizia o altro al di sotto della stessa;
- aa) **vaso**: contenitore in metallo, in legno naturale o in cotto per fiori e piante ornamentali;
- bb) **riscaldamento**: gruppo composto da uno o più elementi riscaldanti all’interno del dehors a norma di legge;
- cc) **illuminazione**: gruppo composto da uno o più elementi illuminanti all’interno e/o sul perimetro del dehors a norma di legge;
- dd) **gioco per bambini**: gruppo composto da una o più attrezzature a norma di legge dedicato al gioco dei bambini;
- ee) **contenitore raccogli rifiuti**: contenitore per la raccolta dei rifiuti differenziati.

- ff) **espositore di frutta e verdura fiori e piante ornamentali**: espositore composto da una struttura, anche realizzata con più moduli, in metallo o altro materiale naturale sul quale sono posizionate contenitori in materiale naturale per frutta e verdura e vasi di fiori e piante ornamentali;
- gg) **piano di appoggio**: mobile costituito da un piano orizzontale rigido in materiale naturale, metallo, maiolica, vetro, sostenuto da gambe in numero variabile adibito al consumo immediato sul posto con un'altezza non inferiore ai centodieci cm (esclude il punto hh);
- hh) **panchina**: sedile per più persone, costituito da un piano sostenuto da gambe in numero variabile ed eventualmente da parti per l'appoggio delle braccia (braccioli) o del dorso (spalliera) in materiale naturale, metallo o tessuto (esclude il punto gg);
- ii) **stallo di sosta**: spazio adibito alla sosta di veicoli.

A chiarezza di quanto sopra descritto si rimanda al repertorio degli elementi di cui all'allegato C ed alla disciplina dei dehors, chioschi e affini, di cui al precedente art. 55, comma 3. Ogni scostamento non rientrante nel repertorio degli elementi dovrà essere valutato dalla Conferenza Interna dei Settori (CIS). La elencazione ha carattere solo esemplificativo e non comporta automatico asservimento in quanto ogni intervento dovrà essere asservito previo parere della Conferenza Interna dei Settori e dalla disciplina dei dehors, chioschi e affini.

#### **Art. 59**

##### **Caratteristiche generali dei dehors**

1. I dehors, realizzati nel rispetto della disciplina del presente Regolamento e dalla disciplina dei dehors, chioschi e affini, di cui al precedente art. 55, comma 3, non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori dell'attività cui si riferiscono e sono diretti a soddisfare, nella loro massima dimensione, esigenze temporanee; non sono soggetti all'osservanza di indici di fabbricabilità comunque denominati nonché a parametri relativi alle distanze stabilite nella normativa urbanistico-edilizia.
2. E' vietato il posizionamento, all'esterno della struttura adibita a dehor, di "unità" o elementi sporgenti collegati ad impianti di climatizzazione invernale o estiva.

#### **Art. 60**

##### **Tipologia delle attività produttive**

1. Ai sensi della presente sezione del regolamento le attività produttive si classificano in:
  - a. esercizio commerciale alimentare e non alimentare (inclusi giornali);
  - b. attività di prestazioni di servizi in genere (comprese le agenzie immobiliari, assicurative e simili);
  - c. esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
  - d. negozio di frutta e verdura, fiori e piante ornamentali;
  - e. attività artigianale alimentare (produzione di gelati, pescherie, sfarinati, pasticcerie, prodotti gastronomici ecc.);

- f. attività artigianale non alimentare (compresi gli acconciatori, tatuatori, “piercer”, estetisti ecc.);
  - g. attività alberghiera.
2. Nel caso di attività produttiva che rientra in più classificazioni, è consentita una sola tipologia di occupazione sulla stessa via. Sarà facoltà del titolare scegliere per quale tipologia di occupazione di suolo pubblico presentare istanza ed adeguarsi ai criteri previsti nel presente Regolamento.

### **Art. 61**

#### **Norme comuni per tutto il territorio comunale per l'o.s.**

1. L'o.s. è concessa alle attività produttive per:
- a. l'installazione di tende piane;
  - b. l'installazione di tende frangisole tra le colonne dei porticati per l'ombreggiamento della prospicienza;
  - c. il posizionamento di ombrelloni o gazebo;
  - d. l'installazione di tende a cappottina per l'ombreggiamento della prospicienza degli ingressi e delle luci;
  - e. il posizionamento di vetrinette amovibili.
2. L'area dell'o.s. di cui alle lettere a) e c) del comma 1 è uguale all'area dell'o.s.p.. Se l'o.s.p. è separata dal muro perimetrale da un marciapiede, l'o.s. della tenda piana può ricomprendere la profondità del marciapiede stesso.
3. In caso di smontaggio il ripristino del muro perimetrale è a carico del concessionario.

### **Art. 62**

#### **Norme comuni per tutto il territorio comunale per l'allestimento o.s e o.s.p. - Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande**

1. Il dehors può essere composto da leggi, panchine, tavoli, piani di appoggio, sedie, sedili a dondolo, una credenza, ombrelloni o tenda piana o gazebo, ripari verticali, pedana, vasi, riscaldamento, illuminazione, giochi per bambini, contenitore raccogli rifiuti.
2. L'installazione di pedane deve osservare quanto previsto dalla specifica regolamentazione della disciplina dei dehors, chioschi e affini, di cui al precedente art. 55, comma 3.
3. E' consentita l'o.s.p. in aderenza al muro perimetrale del vicino (attività produttiva o privato), sul medesimo lato, anche se non confinante, subordinatamente ad un accordo tra le parti interessate da produrre all'atto della richiesta.
4. Gli elementi costituenti gli arredi devono essere di facile smontaggio e l'eventuale ripristino del suolo pubblico è a carico del concessionario, se necessario, è a carico del concessionario come la pulizia del suolo pubblico in caso di sgombero.

5. Il personale (titolari e dipendenti) addetto al servizio assistito nel dehors è dotato di idoneo e omogeneo abbigliamento riconoscibile dai clienti.
6. Per quanto non previsto si fa rimando nello specifico alla disciplina dei pubblici esercizi.

#### **Art. 63**

##### **Norme comuni per tutto il territorio comunale per l'allestimento o.s e o.s.p. – Attività artigianale alimentare**

1. Fermo restando la legislazione nazionale o regionale in materia di commercio, attività artigianale alimentare l'o.s. e o.s.p. può essere composto solo da leggio, panchine, sedie o piani di appoggio, ombrelloni o tenda piana o gazebo, tamponatura laterale, pedana, vasi, riscaldamento, illuminazione, contenitore raccogli rifiuti.
2. L'installazione di pedane deve osservare quanto previsto dalla specifica regolamentazione della disciplina dei dehors, chioschi e affini, di cui al precedente art. 55, comma 3.
3. Gli elementi costituenti gli arredi devono essere di facile smontaggio e l'eventuale ripristino del suolo pubblico è a carico del concessionario, se necessario, è a carico del concessionario come la pulizia del suolo pubblico in caso di sgombero

#### **Art. 64**

##### **Norme comuni per tutto il territorio comunale per l'allestimento o.s. e o.s.p. - Attività alberghiera**

1. Il dehors può essere composto da leggio, panchine, tavoli, piani di appoggio, sedie, sedili a dondolo, una credenza, ombrelloni o tenda piana o gazebo, tamponatura laterale, pedana, vasi, riscaldamento, illuminazione, giochi per bambini, vetrina refrigerante, contenitore raccogli rifiuti.
2. E' consentita l'o.s.p. in aderenza al muro perimetrale del vicino (attività produttiva o privato), sul medesimo lato, anche se non confinante, subordinatamente ad un accordo tra le parti interessate da produrre all'atto della richiesta.
3. L'installazione di pedane deve osservare quanto previsto dalla specifica regolamentazione della disciplina dei dehors, chioschi e affini, di cui al precedente art. 55, comma 3.
4. Gli elementi costituenti gli arredi devono essere di facile smontaggio e l'eventuale ripristino del suolo pubblico è a carico del concessionario, se necessario, è a carico del concessionario come la pulizia del suolo pubblico in caso di sgombero.

#### **Art. 65**

##### **Norme comuni per tutto il territorio comunale per l'allestimento delle o.s. e o.s.p. – Attività di prestazioni di servizi in genere**

1. E' concessa la posa di un leggio in base al repertorio degli elementi, di cui all'allegato C)
2. I supporti amovibili devono essere rimossi dall'o.s.p. durante l'orario di chiusura.
3. E' vietata la recinzione e la delimitazione del perimetro dell'o.s.p..

### **Art. 66**

#### **Norme comuni per tutto il territorio comunale per l'allestimento dell'o.s. e o.s.p. – Attività artigianale non alimentare**

1. E' concessa la posa di un leggio e una panchina. E' altresì concessa la posa di una coppia di vetrinette amovibili per l'esposizione dei prodotti realizzati direttamente dall'artigiano.
2. E' consentita sul suolo pubblico la realizzazione di manufatti artigianali e il contestuale utilizzo degli strumenti e degli arredi per la lavorazione nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie e della quiete pubblica.
3. I supporti amovibili sono rimossi dal suolo pubblico durante l'orario di chiusura.
4. E' vietato recintare e delimitare il perimetro dell'o.s.p..

### **Art. 67**

#### **Norme comuni per tutto il territorio comunale per allestimento dell'o.s. e o.s.p. – Negozio di frutta e verdura, fiori e piante ornamentali**

1. E' concessa la posa di espositori di frutta e verdura, fiori e piante ornamentali.
2. La frutta e la verdura è esposta ad un'altezza minima da terra di settanta centimetri.
3. E' vietato:
  - a. esporre la merce senza l'ausilio dei supporti indicati al comma 1;
  - b. recintare e delimitare il perimetro dell'o.s.p.;
  - c. esporre la frutta e verdura in difformità a quanto indicato al comma 2.

### **Art. 68**

#### **Norme comuni per tutto il territorio comunale per l'allestimento dell'o.s. e o.s.p. esercizio commerciale alimentare e non alimentare**

1. E' concessa la posa di uno o più dei seguenti elementi per ogni lato degli ingressi o delle luci: vetrinetta, con o senza piedistallo, stendino, espositore, griglia, leggio, totem, porta locandina.
2. I supporti amovibili sono rimossi dall'o.s.p. durante l'orario di chiusura.
3. E' consentito il posizionamento di giochi a moneta, distributori o dispositivi automatici o manuali a moneta.
4. E' vietato:
  - a. appendere la merce sui muri perimetrali, alle cancellate degli ingressi e delle luci;
  - b. recintare e delimitare il perimetro dell'area dell'o.s.p..
5. E' fatta salva la disciplina sperimentale di cui al successivo articolo 70 per le "Vie del commercio",

## **Art. 69**

### **Divieti**

1. E' sempre vietato, su tutto il territorio comunale:
  - a. l'accatastamento dei manufatti costituenti l'occupazione o.s. e o.s.p.;
  - b. l'installazione di tende a rullo, avvolgibili e mantovane e similari nel caso in cui consentono il collegamento tra gli elementi di copertura e la tamponatura laterale o il pavimento (pedana, piano strada, piano di calpestio etc.);
  - c. l'inserimento di scritte e loghi pubblicitari, fatta eccezione per l'insegna dell'attività produttiva;
  - d) collocare arredi in violazione del codice della strada.

## **Art. 70**

### **Criteri e principi per il rilascio delle concessioni di occupazione suolo pubblico nella Vie del Commercio**

Considerato che nella Città di Varazze, al fine di riqualificare il centro storico, è stato approvato il Piano del colore, quale documento integrante la "Disciplina di livello puntale di PTCP" del PUC vigente si dispone in via sperimentale di regolamentare le richieste delle varie tipologie merceologiche per la concessione di suolo pubblico riguardante le "Vie del Commercio" di cui al precedente art. 56.

Al fine di definire i criteri di ammissibilità delle domande per il rilascio/rinnovo delle concessioni di suolo pubblico, sono individuate le seguenti tipologie di attività interessate:

#### **1. Attività di somministrazione (ristoranti, bar)**

#### **2. Attività di merci varie alimentari**

#### **3. Attività legate alla vendita di giornali**

#### **4. Attività legate al noleggio, sviluppo foto, distributori automatici**

Tenuto conto delle diverse esigenze delle suddette attività, il Funzionario responsabile, previo parere obbligatorio della Conferenza Interna dei Settori, potrà assentire le o.s. e le o.s.p. con le seguenti indicazioni:

- per le **attività di somministrazione e merci varie alimentari** si considera il suolo pubblico di importanza prioritaria per lo svolgimento dell'attività stessa ed un elemento di accoglienza che contraddistingue tutte le destinazioni a forte vocazione turistica, e quindi si ritiene assentibile la relativa domanda;
- per le **attività legate alla vendita di giornali**, considerato che l'esposizione stessa rientra nell'immaginario collettivo come elemento imprescindibile facente parte della memoria storica della Città si ritiene assentibile la relativa domanda;
- per le **attività legate al noleggio – sviluppo foto – distributori automatici** si considera il suolo pubblico di prioritaria importanza per lo svolgimento dell'attività stessa nonché un servizio per i turisti, e quindi si ritiene assentibile la relativa domanda;

- per le **attività di merci varie non alimentari** non si ritiene necessario per lo svolgimento dell'attività stessa l'esposizione all'esterno del negozio della merce in vendita e pertanto non si ritiene assentibile la relativa domanda di concessione suolo pubblico.

## **TITOLO IX – NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 71 Regime transitorio**

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi nel corso dell'anno 2021, il Funzionario responsabile potrà:
  - a) procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
  - b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi eventualmente versati dai titolari saranno scomputati dai nuovi importi dovuti.

### **Articolo 72 Disposizioni finali**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore per la parte tributaria (titoli da I a VII) il 1° gennaio 2021, secondo le disposizioni di legge.
4. Le disposizioni di cui all'art. 70 (Le vie del Commercio) entrano in vigore dal 1° aprile 2021, in via sperimentale per anni due. Le ulteriori nuove disposizioni sul decoro urbano di cui al Titolo VIII entrano in vigore, anche per le concessioni già in essere, dal 1° gennaio 2022, con obbligo di relativo adeguamento delle concessioni medesime, in esito anche all'istruttoria di cui al precedente art. 71 comma 2.
5. Ciascun "Funzionario responsabile" dei procedimenti di cui al presente Regolamento è definito dagli atti di nomina ed organizzazione dell'Ente tempo per tempo vigenti.